

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE 8 CAGLIARI

AFFIDAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO “L’AUDIT QUALE STRUMENTO DI  
GOVERNO DEL RISCHIO CLINICO NELLA ASL DI CAGLIARI”

CAPITOLATO D’ONERI

## **Art. 1**

### **Oggetto, quantità e caratteristiche del servizio**

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento del percorso formativo per l'utilizzazione dell'Audit Clinico come strumento per la gestione del rischio clinico.

Le caratteristiche e le modalità di espletamento della proposta formativa richiesta sono specificate nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in seguito ad una circostanza imprevista divengano necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, è consentito ricorrere all'Ente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006.

## **Art. 2**

### **Durata del contratto**

Il contratto avrà la durata necessaria per l'espletamento del percorso formativo destinato a 170 (centosettanta) persone individuate a cura dell'Azienda Sanitaria, articolato in 5 (cinque) edizioni parallele.

Il periodo contrattuale è così suddiviso:

1. primo periodo di vigenza contrattuale per la definizione di dettaglio della progettazione degli interventi formativi;
2. secondo periodo per l'espletamento del percorso formativo, articolato in cinque edizioni parallele, entro il termine del 31 dicembre 2010.

## **Art. 3**

### **Deposito cauzionale definitivo**

Il fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.

L'Ente sarà tenuto al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria.

L'ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell'importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 113 del D.lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'Azienda Sanitaria medesima effettui su esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro i termini di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Sanitaria, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 11 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.lgs 163/2003.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Ente obbligato in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

È ammessa, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi, e forniture n. 7 dell'11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che l'Ente aggiudicatario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 40, comma 7, del D.lgs 163/2006. In tal caso l'Ente deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 163/2006.

#### **Art. 4**

##### **Variazioni soggettive**

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell'Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui all'articolo precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

#### **Art. 5**

##### **Responsabilità civile**

L'ente aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali, anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà direttamente responsabile anche di qualsiasi danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria e a terzi nell'espletamento del servizio anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte e provvederà pertanto a rifondere direttamente dei danni dallo stesso procurati.

L'Ente aggiudicatario, inoltre, dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione degli eventuali danni causati a cose o persone nello svolgimento del servizio.

L'Azienda Sanitaria è quindi esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Ente nell'esecuzione del contratto.

L'Ente aggiudicatario è tenuto quindi all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché di prevedere a propria cura e spese ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il personale in questione.

#### **Art. 6**

##### **Pagamento del corrispettivo**

I servizi effettuati e non contestati sono ammessi al pagamento solo se accertati mediante apposita autorizzazione da parte della competente Struttura Aziendale di Formazione del Personale.

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza dei servizi svolti, della concordanza dei prezzi e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell'Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d'interesse.

L'Azienda può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrative.

#### **Art. 7**

##### **Contestazioni e controversie – Penali**

Il controllo qualitativo-funzionale sarà effettuato all'atto dell'erogazione del servizio stesso.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle fatture finché l'Ente fornitore non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione e alle eventuali penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Al verificarsi di due consecutivi ritardi o mancate esecuzioni e/o dopo due contestazioni scritte relative al servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta all'Ente fornitore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Ente inadempiente. All'Ente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Ente, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 Contratto**

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico dell'Ente aggiudicatario.

#### **Art. 9 Foro competente**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» (di seguito denominato la «*Legge*») l'Amministrazione Contraente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

##### ***Finalità del trattamento***

I dati inseriti nelle buste «A» vengono acquisiti dall'Amministrazione Contraente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare di quelli soggettivi e di quelli tecnico-economici dei concorrenti richiesti per l'esecuzione del servizio nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione Contraente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione Contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

##### ***Natura del conferimento***

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Contraente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

##### ***Dati sensibili e giudiziari***

Alcuni dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come «giudiziari», ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti.

##### ***Modalità del trattamento dei dati***

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

##### ***Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati***

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione Contraente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione Contraente in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione del servizio, potranno essere diffusi tramite il sito internet [www.aslcagliari.it](http://www.aslcagliari.it)

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della Struttura Aziendale di Formazione del Personale Dott. Alessio Corrias.

#### ***Diritti del concorrente interessato***

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.

#### ***Consenso del concorrente interessato***

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

### **Art. 11**

#### **Clausola risolutiva espressa**

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d'Oneri, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

\*\*\*\*\*